

DICHIARAZIONE SISTRI E MUD

■ Avv. DANIELE CARISSIMI*

Con l'abrogazione del 3 comma dell'art. 189¹ del Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152 del 2006) apportata dal d.lgs. 205 del 2010 e con la simultanea (?) entrata in vigore del SISTRI è stato eliminato l'obbligo per i soggetti ivi previsti alla presentazione del MUD, sostituito dalla cosiddetta dichiarazione SISTRI.

La predetta dichiarazione, introdotta dal d.m. 17 dicembre 2009 e successivamente riconfermata dall'art. 28 del d.m. 52 del 2011, consiste – anch'essa – in una sorta di resoconto annuale circa

- a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
- b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
- c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;

d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

I problemi tuttavia legati alla norma transitoria e alle continue proroghe del SISTRI hanno ingenerato molta confusione negli operatori circa

- i soggetti obbligati;
- quale supporto adottare ("MUD" o "dichiarazione SISTRI");
- le scadenze;
- le modalità di presentazione.

Con il presente contributo si intende fornire un chiarimento sul tema.

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione SISTRI

Ai sensi dell'art. 28 del D.M. 52 del 2011 sono tenuti a presentare la dichiarazione SISTRI i seguenti soggetti:

1) "3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi."



- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

- Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

Imprese ed enti produttori iniziali pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 8000 euro;

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs. 152 del 2006 con più di dieci dipendenti.

Restano pertanto esonerati da tale dichiarazione, in virtù dell'abrogazione del terzo comma dell'art. 189 e della lettera dell'art. 28 del D. M. 52 del 2011 che fa riferimento ai soli soggetti appena citati, alcuni operatori che, prima dell'avvento del SISTRI, erano tenuti a compilare il MUD e vale a dire:

- I soggetti che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

- I consorzi costituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Rimane il dubbio, tuttavia, che tali soggetti siano stati reintegrati a partire dalle dichiarazioni riferite all'anno 2012 dal DM del 12 novembre 2011.

Il predetto decreto prevede, infatti, che le parole dell'art. 12 comma 1 d.m. 17 dicembre 2009 e successive modificazioni (quindi art. 28 del DM 52 del 2011) "Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferi-

mento alle informazioni relative all'anno 2011" vengono sostituite con le seguenti parole "Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale del 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012".

Il D.M. 26 maggio 2011 è uno dei tanti di proroga del SISTRI, e nello specifico, quello che ha previsto l'ipotesi della proroga a scaglioni.

Ebbene, l'articolo citato - il numero 1 - elenca **tutte le categorie dei soggetti tenuti all'iscrizione al SISTRI** e vale a dire, quelle di cui all'art. 3 del dm 52 del 2011, di talché sembrerebbe che a partire dalla dichiarazione SISTRI relativa all'anno 2012 le imprese obbligate a tale adempimento, oltre quelle precedente citate, siano quindi:

- I commercianti e gli intermediari di rifiuti;

- I consorzi costituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

- Le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale;

- Il terminalista concessionario dell'area portuale nel caso di trasporto intermodale marittimo;

- I responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti;

- I comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

I soggetti tenuti a presentare il MUD

Considerato quanto esposto pertanto ne risulta che il MUD rimane un adempimento per delle categorie residuali e vale a dire:

- I Comuni, i consorzi di comuni e comunità montane;

- I Comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI;

L'art. 189, ai commi 4 e 5, stabilisce tuttavia che a partire dall'entrata in piena operatività del SISTRI i comuni della regione Campania tenuti ad iscriversi al SISTRI nonché i comuni che aderiscono su base volontaria non saranno più tenuti a presentare il MUD, salvo quanto previsto per le informazioni relative ai costi di gestione e di ammortamento di cui all'art. 189, 3 comma, lettera d)²;

- Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'art. 224 del Testo Unico Ambientale e soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto;

- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;

- I soggetti di cui all'articolo 13, commi 6³ e 7⁴, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

Tali soggetti dovranno presentare il MUD nelle modalità approvate con DPCM del 23 dicembre 2011 che introduce un nuovo modello di MUD sostituendo il modello di dichiarazione allegato al DPCM del 27 aprile 2010.

2) Art. 189, 4 e 5 comma 4 "Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilità dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SI-

TRA). Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresì ai comuni di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a)".

3) "6. I produttori comunicano al Registro di cui all'articolo 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiagate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto".

Scadenze

Il DPCM appena citato nonché il DM del 12 novembre 2011 (pubblicato in GU il 23 dicembre 2011), contengono inoltre delle proroghe per presentare tali informazioni.

- Ai sensi dell'art. 1, secondo comma del DPCM del 23 dicembre 2011, relativo al MUD, viene previsto che i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, dovranno presentare lo stesso, in riferimento all'anno 2011, entro il 30 aprile 2012;

- In merito alla dichiarazione SISTRI invece sono previste due tipi di proroghe:

- 1) In relazione alla dichiarazione relativa all'anno 2011 la scadenza è prevista per il 30 aprile 2012;

- 2) In relazione alla dichiarazione relativa all'anno 2012, entro sei mesi dall'entrata in operatività del SISTRI, per ciascuna ca-

tegoria di cui all'art. 1 del d.m. 26 maggio 2011.

Modalità di presentazione della dichiarazione SISTRI

Ritenendo pacifiche le modalità di presentazione del MUD – che non cambiano – merita un chiarimento la presentazione della dichiarazione SISTRI.

Si ritiene, che sia tutt'ora valida ed applicabile la Circolare del 2 marzo 2011 che prevede che la dichiarazione SISTRI possa essere presentata con le seguenti modalità alternative a scelta dell'interessato:

- Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure

- Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente,

previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del Mud di cui alla legge n.70/94. Le Camere di commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al Sistri e all'Ispra, deputato all'elaborazione dei dati nell'ambito del Catasto dei rifiuti.

Si specifica – per completezza – che tale modalità è prevista dalla Circolare solo per le dichiarazioni 2010 e per parte del 2011 (1 gennaio 2011 – 31 maggio 2011). Attese tuttavia le diverse proroghe, nonché quanto indicato nel sito del SISTRI, è da ritenersi ancora valida la possibilità di avvalersi dei due metodi alternativi per la dichiarazione SISTRI relativa a tutto l'anno 2011. 

° AMBIENTE LEGALE SRL

4) "7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n 185 del 1999, con cadenza

annuale e con le modalità di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all' articolo 14, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche

che ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 3."